

Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

art	Norme nel decreto	sintesi
Art 1 c.2	sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.	sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari (IMU, TARI, Addizionale IRPEF, imposta di soggiorno)
Art 1 c.2	Sospesi i termini: a) i termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	Anche i termini per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che il comune come datore di lavoro deve fare sono sospesi fino al 31 agosto
Art. 1 c.3	La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta	La sospensione si applica anche alle trattenute per addizionali comunali e regionali
Art 1 c.4	Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo	si sospende fino al 31 agosto i termini di versamento delle somme richieste mediante : - cartelle Agenzie Entrate - ingiunzioni - accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione a partire dalle cartelle e accertamento

Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

	2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.	esecutivo fino alle altre fasi quali eventuali azioni cautelari (fermo amministrativo, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti, espropriazione forzata, ecc) nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
Art. 1 c 5	Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.	Se sono già stati pagati gli importi relativi a tributi o contributi previdenziali e assistenziali non vanno rimborsati
Art. 1 c 6	Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023	Sospesi tutti i termini degli adempimenti tributari in scadenza dal 01/5 fino al 31/8 (quali la dichiarazione IMU e TARI) La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi;
Art. 1 c 7	versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 termini di	Termini dei versamenti riprendono a decorrere dal 1 settembre 2023 con possibilità di versamento in una unica soluzione al 2 novembre 2023

Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

	versamento relativi alle cartelle di pagamento	
Art. 1 c. 8	<i>Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.</i>	La sospensione dal 1/5 al 31/8 (123 giorni) comporta il differimento del termine di decadenza e prescrizione per un corrispondente periodo (es. dal 31/12/2023 al 02/05/2024)
Art. 1 c. 9	<i>Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del 2022. 10.</i>	La sospensione dei termini fino al 31/8 si applica anche ai commi della Finanziaria 2023 (art. 1 commi da 153 a 159 e da 166 a 251) che contiene una serie di misure per la definizione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, nelle diverse fasi, ante e post contestazione delle violazioni, fino al contenzioso. In particolare sono previste: 1) la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni; 2) la regolarizzazione delle irregolarità formali; 3) il "ravvedimento speciale" delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti; 4) la definizione agevolata degli atti di accertamento;

Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

		<p>5) alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie (definizione / conciliazione giudiziale delle liti pendenti, rinuncia alle liti in Cassazione);</p> <p>6) la regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitivi;</p> <p>7) la riproposizione di alcune misure in materia di riscossione, quali lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 e la c.d. "rottamazione-quater" delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.</p> <p>i commi da 231 a 252 della legge 197/2022 introducono la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corresponsione degli interessi, delle sanzioni e degli interessi di mora, nonché delle sanzioni e delle somme aggiuntive e delle somme maturate a titolo di aggio. Possono essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del</p>
--	--	--

Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

		<p>codice della crisi l'impresa e dell'insolvenza.</p> <p>La somma da versare è quella dovuta a titolo di capitale e quella maturata a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio. Il pagamento poteva avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; - in un numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda - con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 <p>ora questi termini sono prorogati di 3 mesi, quindi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unica soluzione 31 ottobre 2023 - Rate 31 ottobre 2023 e 28 febbraio 2024
<p>Art. 1c 11</p>	<p>Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui allegato elenco al presente decreto, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del</p>	<p>Pagamento mutui cddpp, trasferiti al Mef rinviato alla fine del periodo di ammortamento per Comuni e Province (esclusi quindi le Unioni e la Città Metropolitana ed altri enti pubblici)</p> <p>Anche il CDA di CDDPP ha adottato analogo provvedimento</p>

Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

	<p>decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a [...] si provvede ai sensi</p>	
Art 1. C12	<p>Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas</p>	<p>sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)</p>

Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

	naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.	
Art. 2	Rinvio dei termini dei procedimenti civili e penali fino al 31 maggio	rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall'evento alluvionale
Art.3	Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da	Sospesi dal 1 maggio al 31 luglio i termini processuali atti di giudizio amm.vi e contabili e tributari (es giudizi presso Tar e Corte dei conti)

Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

	<p>consentirne il rispetto. 2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1° maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.</p>	
<p>Art.4 c.1 e 2 e 3</p>	<p>sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o</p>	<p>Sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza</p> <p>Sospesi per lo stesso periodo anche i termini ordinatori perentori , propedeutici ed</p>

Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

	<p>perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.</p>	<p>endoprocedimentali presso i comuni dell'allegato</p> <p>NB la sospensione non è operativa per tutta la Regione, bensì solo per i Comuni inclusi nell'Allegato A al decreto (principalmente Comuni nella Provincia di Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna, in più solo uno, Argenta, nella provincia di Ferrara).</p> <p>In secondo luogo, la sospensione opera in una duplice direzione, sia per i Comuni, sia per le imprese o comunque i soggetti privati che hanno presentato l'istanza, infatti, al comma 1 è specificato che questa opera anche «nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1».</p> <p>Perciò i procedimenti sospesi possono riguardare anche Province ulteriori, limitatamente alle istanze presentate dai soggetti con domicilio, residenza o sede legale nei Comuni dell'allegato 1.</p> <p>per la sospensione nei confronti dei soggetti privati (comma 1) si fa riferimento ai "territori indicati nell'Allegato 1", mentre per la sospensione nei confronti degli enti si fa riferimento in termini</p>
--	--	---

Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

		generali ai "Comuni di cui all'Allegato 1".
Art. 4 c. 4	<p>Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilita' derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>I candidati a concorsi nella PA residenti o domiciliati nei territori alluvionati possono richiedere prove di recupero se le prove concorsuali sono nel periodo 1 maggio 31 agosto 2023</p>

Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

Art 4. C5		equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile
Art. 4 c. 6	Rilevazioni ISTAT	Nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione
Art. 4 c. 7	Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.	le proroghe e sospensioni dei termini amm.vi non si applicano a obiettivi e traguardi PNRR e PNC
Art. 15	ART. 15 (Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-	remunerazione da parte delle pubbliche amministrazioni, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, in favore degli enti gestori

Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

	<p>assistenziali, socio-sanitari e sanitari)</p> <p>1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni provvedono in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 e del 23 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.</p>	<p>privati dei servizi educativi, socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, relativamente agli importi non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.</p> <p>L'articolo, stile covid, consente di pagare integralmente le prestazioni anche svolte parzialmente, svolte da privati per la gestione di servizi educati socio assistenziali e sanitari</p>
<p>Art. 19</p>	<p>1. In caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessaria fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere</p>	<p>immediata entrata in vigore dell'articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle "procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile", che prevede la possibilità di "disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio</p>

Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

	<p>dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.</p> <p>2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.</p>	<p>alla pubblica e privata incolumità”</p>
Art. 20 c.1	<p>raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE</p>	<p>proroga al 31 luglio 2023 della compilazione e trasmissione alla SOSE delle schede di monitoraggio, riferite all'anno 2022, inerenti il raggiungimento degli obiettivi di servizio su trasp scolastico disabili, nidi e serv</p>
Art 20. C.2	<p>Per i comuni di cui all'allegato elenco il termine di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-</p>	<p>proroga al 31 luglio 2023 del termine di invio delle certificazioni relative alla</p>



Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

DL 61 2023

	legge 27 gennaio 2022, n. 4, è prorogato al 31 luglio 2023	perdita di gettito connessa al Covid-19
Art. 20 c.3	Rinviato il rendiconto art 227 c. tuel	Rinviato al 30 giugno il rendiconto
Art 20 c.4	trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche , il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, è prorogato al 31 luglio 2023.	proroga al 31 luglio 2023 del termine di trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla BDAP- Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche

Dott. Alberto Scheda

Gabinetto del Presidente della Giunta

Dirigente Studi e ricerca Finanza Locale e spesa P.A.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA